



COMUNE DI TRENTO

CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO -
MONTE BONDONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 6/ 82	di data 16/12/21

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE CON RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO E DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA A IMPRESA PEDROTTI S.R.L.

IL VICECOMANDANTE

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 29.07.2020, avente ad oggetto l'affidamento a terzi del servizio di rimozione veicoli mediante indizione di una procedura di gara;

visto il verbale prot. n. 249591 del 04.11.2020 e la determina dirigenziale n. 6/93 di data 21.12.2020 di affidamento del servizio alla ditta Trapasso Servizi s.r.l., per la durata di anni due, rinnovabile per un periodo di eguale durata;

visto altresì il contratto stipulato con lettera del 21 dicembre 2020 prot. n. 298591 e dichiarazione di accettazione firmata dal legale rappresentante della ditta Trapasso s.r.l. di data 21 dicembre 2020 prot. n. 298591;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 6/22 del 06.04.2021 si è proceduto all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione alla ditta Trapasso Servizi s.r.l., dell'affidamento in oggetto disposto con la determina n. 6/93 di data 21.12.2020 ed allo scorrimento della graduatoria della relativa gara per la quale risulta al secondo posto la ditta Pedrotti s.r.l.;

visto il ricorso della ditta Trapasso Servizi s.r.l. avanti il TRGA di Trento (R.G. 65/2021) con il quale è stata impugnata la Determinazione del Dirigente Comandante n. 6/22 di data 6 aprile 2021 di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione a suo favore del servizio di rimozione e custodia di veicoli;

vista l'ordinanza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 00029/2021 con la quale è stata respinta la domanda cautelare di sospensiva proposta dalla ditta Trapasso Servizi s.r.l. avverso la determinazione di annullamento in autotutela n. 6/22 di data 06 aprile 2021 sopra citata;

vista la determinazione dirigenziale n. 6/33 del 01/07/2021 di affidamento in concessione dei servizi di rimozione con relativa custodia dei veicoli sul territorio del comune di Trento e dei comuni della gestione associata alla ditta Pedrotti s.r.l.;

pagina 1/5

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

preso atto che il perfezionamento del contratto è avvenuto mediante scambio di corrispondenza tramite lettera di stipula del contratto prot. n. 221760 del 24.08.2021 e lettera di accettazione del contratto prot. n. 223579 del 26.08.2021;

visto il contratto ed il verbale di avvio esecuzione del contratto prot. n. 224753 del 26.08.2021 sottoscritto dalle parti ed in particolare la clausola relativa alla risoluzione del contratto in oggetto in caso di sospensiva dell'efficacia della determinazione di aggiudicazione da parte del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa competente;

rilevato che con ricorso davanti il Consiglio di Stato RG 5372/2021, la ditta Trapasso Servizi s.r.l. ha impugnato l'ordinanza del TRGA di Trento n. 29/2021, chiedendone la sospensione;

vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4517/2021 che accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, con il conseguente accoglimento dell'istanza di sospensione della determinazione dirigenziale n. 6/22 del 06.04.2021 di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione alla ditta Trapasso Servizi s.r.l.;

vista la determina n. 6/42 di data 06/09/21 di revoca dell'affidamento del servizio di rimozione alla ditta Pedrotti s.r.l., in ottemperanza all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4517/2021;

visto che con sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 00065/2021 REG.RIC., pubblicata il giorno 12/10/2021, nel giudizio introdotto dalla ditta Trapasso Servizi srl, è stato così stabilito: "definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione";

considerato che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 06607/2021 REG.PROV.CAU pubblicata il giorno 10/12/2021, ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla ditta Trapasso Servizi s.r.l.;

considerato che in attesa della definizione del giudizio avanti al Consiglio di Stato, l'Amministrazione comunale nel frattempo deve affidare il servizio alla ditta Pedrotti s.r.l., vista la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 00065/2021 REG.RIC. e l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 06607/2021 REG.PROV.CAU;

rilevato che resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di rideterminarsi con riguardo all'affidamento della concessione dei servizi in questione all'esito del giudizio amministrativo;

verificata la documentazione di gara a seguito dei controlli effettuati sulla ditta Pedrotti s.r.l. in qualità di seconda in graduatoria, come da relazione agli atti prot. n.169264 del 28.06.2021 e da verbale di sopralluogo prot. 200209 di data 30.07.2021;

preso atto che il perfezionamento del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.p. 23/90 , come disciplinato dall'art. 6 e segg. del Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e relativa custodia;

verificato che il servizio oggetto di affidamento in concessione non comporta oneri per l'Amministrazione la quale non beneficia nemmeno di introiti e che il servizio comporta l'instaurazione di un rapporto economico unicamente fra privato cittadino trasgressore e gestore del servizio di rimozione senza che l'Amministrazione vi abbia parte alcuna;

atteso che l'intervento dell'Amministrazione è svolto esclusivamente a monte dell'instaurazione del rapporto stesso ed attiene alla fissazione delle tariffe da applicare e alle modalità di svolgimento del servizio stabilite dal capitolato speciale di gara, nel rispetto delle norme del Codice della Strada;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 di data 20.07.2020 avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe di rimozione, con la quale è stato fissato il corrispettivo per le spese di rimozione e custodia sulla base del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 n. 401;

visto il Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 n. 401 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione" che stabilisce gli importi da applicare per il servizio di rimozione;

considerato che la tariffazione dei servizi resi al cittadino trasgressore dal gestore è determinata dall'Amministrazione comunale in funzione del contenimento delle tariffe stesse a garanzia del cittadino trasgressore;

verificato che trattasi di servizio pubblico senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale, il cui valore stimato, calcolato sulla base del trend storico degli ultimi tre anni 2017-2019, su una media di n. 900 rimozioni all'anno ad un costo medio di circa euro 90,00 (rimozione e aggancio) cad. i.v.a. esclusa, è pari a circa euro 81.000,00 annuali;

ritenuto che il rapporto negoziale instaurato con il soggetto individuato in esito all'espletamento della procedura di gara, in conformità a quanto stabilito dall'art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, ha una durata massima biennale, rinnovabile in forma scritta per un periodo massimo di altri due anni, previa valutazione da parte del Servizio di Polizia Locale di Trento – Monte Bondone;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2021 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e relativi atti attuativi;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n.100/2021/05 di data 22.07.2021 con il quale è stato attribuito al dott. Luca Sattin l'incarico di Dirigente con funzioni di Comandante del Corpo Polizia Locale Trento – Monte Bondone;

visto il Decreto sindacale n. 101/2021/05 di data 22.07.2021 con il quale sono state conferite le responsabilità dirigenziali al dott. Alberto Adami in qualità di Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Trento – Monte Bondone;

d e t e r m i n a

1. di affidare in concessione alla ditta Pedrotti s.r.l., a decorrere dalla data di stipula del contratto per un periodo di due anni, rinnovabile in forma scritta per un periodo di eguale durata agli stessi patti e condizioni, la gestione dei servizi di rimozione con relativa custodia dei veicoli sul territorio del Comune di Trento e dei comuni della gestione associata, per i motivi esplicitati nel presente atto e di notificare la presente alla ditta Pedrotti s.r.l. ed alla ditta Trapasso Servizi s.r.l.;
2. di tenere ferma l'adottabilità di ulteriori provvedimenti a seguito della decisione nel merito del Consiglio di Stato;
3. di dare atto che il perfezionamento del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.p. 23/90, come disciplinato dall'art. 6 e segg. del Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e relativa custodia;
4. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione del contratto il Dirigente del Corpo di Polizia Locale o in caso di assenza o impedimento il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore generale;
5. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Corpo di Polizia Locale;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è dato ricorso innanzi al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni dalla comunicazione a norma dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Allegati in formato elettronico

pagina 4/5

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Vicecomandante
Alberto Adami

Trento, addì 16/12/21



COMUNE DI TRENTO

CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO -
MONTE BONDONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 6/ 82	di data 16/12/21

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE CON RELATIVA CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO E DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA A IMPRESA PEDROTTI S.R.L.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 22 dicembre 2021